

Ritorniamo al 1866? Non è mai troppo tardi

di Pier Alberto Biressi

Questo mio non è un ricordo, perché io il vecchio codice di procedura civile del 1866, in vigore fino al 1942, non l'ha studiato, come penso nessuno di noi. Né è un approfondito studio di quel codice. E' solo un breve sunto dei principi fondamentali di quel testo, al quale taluni giuristi vorrebbero ispirarsi per riformare il codice vigente.

Orunque. Dopo la citazione e l'iscrizione della causa a ruolo, l'istruttoria avveniva direttamente tra le parti senza l'intervento del Giudice: il convenuto notificava entro 15 giorni la comparsa all'attore al suo domicilio presso l'avvocato di quest'ultimo; l'attore notificava la sua eventuale replica entro i successivi 15 giorni; il convenuto poteva replicare entro altri 15 giorni, sempre notificando. Se vi erano documenti, questi andavano depositati in Cancelleria, con la notifica all'avversario dell'avvenuto deposito. Pure gli atti scambiati venivano dimessi nella Cancelleria.

Il Presidente a questo punto fissava un'udienza nella quale un Giudice o le parti

stesse illustravano la causa, che poteva anche essere assegnata subito a sentenza. Se invece vi erano eccezioni o opposizioni di difficile soluzione la vertenza veniva rinviata ad una udienza fissa nella quale si decidevano tali eccezioni e tali opposizioni e anche eventualmente la causa nel merito.

Pure sulle prove era il Collegio a decidere, e, se venivano ammesse, per l'assunzione era designato un Giudice.

Terminata l'istruttoria, avveniva la discussione orale avanti il Collegio e il deposito della comparse conclusionali.

Questa, per sommi capi, era la procedura vigente fino al 1942, che permetteva un giudizio abbastanza rapido della controversia.

Il codice nel 1942 ha introdotto il Giudice istruttore, con ampi poteri. Ma constatiamo ogni giorno come il sistema attuale non funzioni. A parte il Giudice istruttore, tutto è troppo complicato, e riteniamo che il codice di procedura - ritorno o no all'antico - andrebbe effettivamente riscritto.

Nell'ambito del DDL sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, uno dei punti salienti è la separazione delle funzioni del P.M. e del Giudice. Tale proposta non può essere accettata dall'avvocatura che si è sempre battuta per la separazione non delle funzioni, ma delle carriere. Abbiamo sentito il parere di Rodolfo Bettiol, Professore universitario e Vicepresidente dell'O.U.A. e quello del Dott. Angelo Tibaldi, apprezzato Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Bergamo (A.M.G.)

OPINIONI A CONFRONTO

SEPARAZIONE DELLE CARRIERE:

Perché sì

di Rodolfo Bettiol

L'accesa conflittualità apertasi tra il mondo politico e la magistratura, le esasperazioni polemiche provenienti da entrambe le parti, l'introduzione di riforme normative che quali che siano le intenzioni, appaiono più dettate dalla logica dell'emergenza o dalla soluzione del problema di un caso concreto, che non da intenti di razionalizzazione e ammodernamento della legislazione, rendono difficile un dibattito sereno ed equilibrato in materia di ordinamento giudiziario.

Meno che mai appare sereno tale dibattito allorché si parli di separazione delle carriere tra magistratura inquirente e magistratura giudicante.

Perché no

di Angelo Tibaldi

Non parteggio per la separazione delle carriere tra giudice e pubblico ministero, perché ritengo che il pubblico ministero configurato dalla Costituzione sia, nell'interesse di tutti, un "giudice" (che dovrebbe essere) dotato di attitudine all'investigazione.

Non a caso, l'Ordinamento Giudiziario vigente fino al 1941 consentiva il passaggio automatico da pubblico ministero a giudice, ma subordinava il passaggio inverso a verifica attitudinale.

Nell'ultimo decennio, invece, avvocatura e ceto politico (in sinergia e sintonia prima inimmaginabili) hanno insistentemente ripetuto (e fatto

VOLETE IL CASTIGAMATTI?

Carlo Dolci a pag. 13

Sommario

- **A.N.F.: Una realtà nell'avvocatura...** pag.3
di Paolo Monari
- **A proposito della separazione...** pag.4
di Antonio Maria Galli
- **Suite Bergamasque Opus 24** pag.5
di Claude Debussy
- **Opinioni a confronto (segue)** pag.6/7
Rodolfo Bettiol, Angelo Tibaldi
- **Idee a Rovescio** pag.9
di Bracotone
- **U.N.E.P. questo (s)conosciuto** pag.10
di Ermanno Baldassarre e Aldo Rivoltella
- **Interventi sul contributo unico** pag.12
- **Volete il castigamatti?** pag.13
di Carlo Dolci
- **L'angolo della poesia** pag.14
di Franco Offredi
- **Recensioni, novità, notizie** pag.16
- **Siti del diritto** pag.17
di Beppe Maridati
- **Super Partes** pag.18
di Paolo Corallo
- **Lettere a D&R** pag.19

Caro Bracotone ... hai toppato!!

Ti scrivo questa lettera aperta (anche perchè lo pseudonimo mi impedisce qualsiasi altra cosa) per esprimere in ordine alla Tua idea a rovescio, esternata nello scorso numero, in merito alla capacità degli architetti dei tempi che furono riguardo a quelle che vengono chiamate "barriere architettoniche": penso che nessuno si arrischi a criticare dal punto di vista estetico il Piacentini o altri Suoi Colleghi, ma nessuno può essere irriso per aver fatto notare che gli edifici da loro progettati non siano particolarmente funzionali.

Ma anche gli architetti più moderni, a volte, lasciano sbizzarrire più la fantasia che la ragione, partorendo edifici che non risultano assolutamente idonei ad un utilizzo da parte di tutti.

Da parte di tutti. Non voglio certo fare della facile demagogia invitando alla riflessione sulla fruibilità dei Palazzi di Giustizia da

parte dei disabili, ma voglio solo fare del sano egoismo nel ricordare che, a causa di un democraticissimo incidente stradale, per tre mesi non ho potuto appoggiare il piede destro e per poter accedere alla Associazione Notarile dovevo salire e scendere i gradini da seduto, per non rischiare una caduta con ben peggiori conseguenze, tanto per fare un esempio. Del resto una slogatura a una caviglia, un callo bruciato, una unghia incarnita o un attacco di sciatica possono capitare a tutti: chi voglia provare un giro sulle mie stampelle e con il mio tutore, per gustare l'ebbrezza di una giornata vissuta pericolosamente, può mettersi in lista, sperando che Tu, Bracotone, Ti iscriva per primo, per vedere di nascosto l'effetto che fa.

Cordialmente.

Aldo Rivoltella

Diritto e Rovescio

aderente A.STA.F.

Periodico dell'Associazione Provinciale Forense. Registrato presso il Tribunale di Bergamo il 15/10/1983 al n. 30 R.S. Sede e Redazione presso Associazione Provinciale Forense - Tribunale di Bergamo - Via Borfuro, 11 - tel. 035 245351 - fax 035 243497

Direttore responsabile: Ermanno Baldassarre

Direttore editorialista: Antonio Maria Galli

Comitato di Redazione: Stefania Baranca; Pier Alberto Biressi; Paolo Corallo; Raffaella Lusvardi; Paolo Monari; Aldo Rivoltella;

Hanno collaborato a questo numero: Luciano Andreucci; Rodolfo Bettiol; Pier Alberto Biressi; Paolo Corallo; Carlo Dolci; Mario Giannetta; Beppe Maridati; Paolo Monari; Franco Offredi; Emidio Panajia; Aldo Rivoltella; Angelo Tibaldi.

Questo numero è stato stampato in 1500 copie.

È stato inviato:

- a tutti gli avvocati bergamaschi iscritti all'albo ed ai praticanti avvocati, iscritti all'Associazione;
- a tutti i magistrati e ai giudici di pace degli uffici giudiziari di Bergamo e provincia;
- ai cancellieri ed agli ufficiali giudiziari;
- ai delegati O.U.A. ed ai delegati alla Cassa;
- a tutti i membri del C.N.F.;
- a tutte le testate A.STA.F.

Se qualcuno non riceve il nostro periodico e desidera riceverlo, o se l'indirizzo è sbagliato o ci vuole segnalare altri indirizzi, scriva una lettera con nome ed indirizzo preciso presso la nostra sede

(chiuso in redazione il 08.05.2002)

Fotocomposizione e Stampa EDINORD - Bergamo

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FORENSE DI BERGAMO

PRESIDENTE

Pier Enzo Baruffi

VICE PRESIDENTE

Giovanni De Biasi

SEGRETARIO

Angelo Capelli

TESORIERE

Guido Mazzoleni

CONSIGLIERI

*Ermanno Baldassarre, Nicola Geddo,
Simona Mazzocchi, Emilio Tanfulla,
Franco Uggetti*

REVISORI DEI CONTI

*Daniela Introvini, Roberto Barone,
Enza Picece*

PROBIVIRI

Franco Offredi, Carlo Dolci, Ernesto Tucci

ANF: una realtà nell'avvocatura, per l'avvocatura

di Paolo Monari

Forse non tutti sanno che l'Associazione Provinciale Forense, unitamente ad altre realtà territoriali di tutt'Italia, aderisce all'Associazione Nazionale Forense, che costituisce, da anni, un preciso punto di riferimento politico per tutto il mondo dell'avvocatura.

Basti pensare che ANF è al tavolo della Commissione voluta dal Congresso di Firenze per le proposte di modifica dello statuto OUA ed annovera, tra i suoi iscritti, due presidenti dell'Organismo Unitario che hanno preceduto Silvano Berti al vertice della rappresentanza politica degli avvocati italiani.

Per comprendere e conoscere, al di là delle sue elaborazioni ed attività attuali, perché l'ANF, chi sia e quale sia la sua storia, leggetemi, anche con curiosità, perché si capiranno i motivi che spingono gli avvocati ad associarsi e a dedicare il loro tempo per una forte avvocatura, preparata e pronta, culturalmente e moralmente, per contribuire ad una giustizia sempre più giusta.

L'ANF che formalmente ha la sua origine nel Congresso costitutivo di Chianciano - giugno 1997 - affonda però le sue radici sostanziali e morali nella sua lunga storia associativa Nello Statuto - art. 17 - è chiaramente proclamato che la costituzione dell'ANF è effetto della confluenza culturale, morale e politica delle sue associazioni denominate AssoAvvocati e Sindacato Nazionale degli Avvocati Federavvocati e che l'ANF succede nelle sue posizioni politiche e culturali delle predette associazioni.

Analoga proclamazione si trovava nelle norme finali dello statuto del Sindacato Nazionale degli Avvocati Federavvocati che fu votato nel congresso di Bologna dell'aprile del 1988, nelle quali si rivendicava la successione diretta e la continuità storica, culturale e politica della Federavvocati rispetto alla precedente struttura associativa Fe.S.A.P.I. (Federazione dei Sindacati degli avvocati e dei procuratori italiani). La Fe.S.A.P.I. era nata - come evoluzione organica del precedente non istituzionale coordinamento fra le varie associazioni sindacali forensi locali - a Roma il 13 aprile 1964 e, dopo un'iniziale, comprensibilmente esitante, fase di organizzazione interna, aveva tenuto il suo primo congresso nazionale a Cagliari nel 1967.

La storia dell'associazione è dunque lunga e si avvia - fatto non frequente nel campo delle formazioni politiche in quest'epoca connotata da enormi rivolgimenti politici, sociali e d'economici - a una continuità quasi quarantennale. Se ne possono dedurre, con pari fondatezza, due conclusioni, una esaltante nella sua positività e l'altra disarmante nella sua negatività.

La conclusione positiva: i valori che tanti anni fa vennero posti a base dell'associazionismo forense, la cultura giuridica, la sensibilità politica, il culto della libertà, l'attaccamento alla giustizia, il superamento dell'individualismo,

lo spirito di servizio, la generosità d'animo, la formazione delle amicizie e della solidarietà, insomma tutti quegli elementi ideali di una semplice categoria di lavoratori una reale forza sociale, sono ancora veri, vitali, sentiti. E sono valori che non sono datati, né condizionati dall'evoluzione dei regimi politici o dalle mode.

L'ANF ha ereditato tutto questo patrimonio morale e lo vuole custodire per le future generazioni di avvocati.

La conclusione negativa: è da ritenere, guardando a quello che è stata la vita dell'avvocato in questi ultimi quarant'anni, che l'indistruttibile vitalità dell'associazione debba la propria continuità e resistenza anche alla grande muraglia delle difficoltà, delle oppressioni, delle angustie che con singolare ripetitività tormentano la professione. Ma (forse) c'è anche di peggio: i problemi irrisolti, in malattia ormai cronica, nell'ambito della produzione legislativa e del funzionamento della macchina giudiziaria, costringono una categoria, che è portatrice, come si è detto, di tanti valori di rango superiore e di valenza permanente, a stringersi assieme, a difesa del proprio spazio e della propria identità, con l'orgoglio, la dignità e la consapevolezza di essere avvocati.

Gli avvocati che, per missione tipica, sono coloro che concorrono col giudice ad attuare le garanzie di libertà e la tutela dei diritti, ed operano per rendere effettiva la conoscenza delle leggi, non trovano più spazio e non hanno più identità in uno Stato nel quale siano svalutate le istituzioni, discusse le libertà, incerti i diritti, inconoscibili ed impraticabili le leggi, infangati di sospetto i magistrati, irrisi gli imperativi morali, dilaganti i poteri occulti.

Le reazioni a questo inquietante stato di cose non possono essere che alternative: o mollare tutto e refluire nel privato, cioè nel proprio egoismo particolare navigando a vista fra gli scogli oppure battersi coraggiosamente con testarda ostinazione, certamente - e in primo luogo - per non soccombere, ma soprattutto per quasi sacrale devozione all'idea del bene comune, al concetto del dovere civico, al senso dello Stato.

L'Associazione Nazionale Forense esiste per dare strumento e sostegno a questa seconda alternativa. E nella sua sempre gelosamente conservata e protetta indipendenza da qualsivoglia influenza partitica, ideologica o confessionale, per oltre trent'anni è stata punto d'incontro o, come minimo, di riferimento per tutti quegli avvocati - dai luminari del foro ai modesti scarpinatori dei palazzi di giustizia - che nello stare insieme, nel confrontarsi e scambiarsi idee, nel coltivare le durature amicizie fra colleghi, hanno scoperto il gusto di essere protagonisti della cultura e della corretta gestione della cosa pubblica. Insomma, il piacere - e la responsabilità - di essere una forza, dotata di autorevolezza politica e morale.

A PROPOSITO DELLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE ...

di Antonio Maria Galli

Ho letto attentamente l'articolo pubblicato su "Diritto e Giustizia" dal dott. Patrono che, prendendo spunto dalla astensione dalle attività giudiziarie indetta dall'Unione delle Camere Penali il 19 aprile scorso, si è rivolto "ai cittadini" per spiegare le ragioni della più ferma contrarietà dell'Associazione Nazionale Magistrati da lui presieduta, alla prospettiva di separazione delle carriere fra Magistrati requirenti e Magistrati giudicanti.

Dico, subito, che dissento dalle ragioni esposte dall'illustre contraddittore, in modo reciso, e per motivi di carattere giuridico e per motivi di carattere culturale.

Da un punto di vista giuridico contesto l'affermazione secondo la quale la separazione delle carriere non sarebbe richiesta dai principi del giusto processo perché sarebbe errato il presupposto per il quale nel rito accusatorio le parti del processo sono uguali, in quanto il Pubblico Ministero, rappresentante dello Stato, dell'intera collettività ha il dovere di sostenere interessi generali, mentre il difensore, rappresentante dell'imputato ha solo il dovere di sostenere interessi individuali, anche se legittimi.

Il far discendere una presunta diversità di posizioni processuali dalla specificità degli interessi rappresentati costituisce, a mio modo di vedere, un errore di impostazione giuridica.

Nella realtà il processo accusatorio quale è (o dovrebbe essere) il nostro, soprattutto alla luce dei principi sul giusto processo, è un processo di parti contrapposte, anche se titolari di interessi diversi e fra loro confliggenti.

Nel processo accusatorio lo Stato, l'intera collettività è la "parte" che, giustamente, persegue la punizione dell'altra "parte", l'imputato, in quanto ritenuto colpevole.

Del resto che rappresentanti della pubblica accusa e rappresentanti della difesa siano da considerarsi parti contrapposte a tutti gli effetti e sullo stesso piano

(anche se con poteri diversi) lo si desume anche da recenti disposizioni legislative miranti a rendere effettiva anche la difesa d'ufficio e, soprattutto, miranti a conferire alla difesa dell'imputato quei poteri di indagine, di individuazione, di ricerca, di acquisizione delle prove che prima erano prerogative solo dalla pubblica accusa.

Da un punto di vista culturale non condivido l'affermazione secondo la quale, grazie all'attuale sua collocazione nell'ordinamento giudiziario, il Pubblico

Ministero è un
s o g -



g e t t o
obiettivo ed imparziale nella sua attività investigativa, anche perché prima è stato Giudice o perché aspira ad esserlo. E' dunque un magistrato che cerca solo la verità.

Non condivido tale impostazione perché il Pubblico Ministero non deve avere il senso della giurisdizione ma, bensì, deve avere il senso dell'investigazione.

Il Pubblico Ministero nella ricerca, nell'individuazione, nell'acquisizione delle prove, non deve preoccuparsi di essere obiettivo ed imparziale, ma deve solo preoccuparsi che esse siano fondate e tali da poter reggere al vaglio critico del Giudice.

Il Pubblico Ministero deve rapportarsi alla logica del giudizio ma non deve perdere di vista la sua posizione di parte nella costruzione della ipotesi accusatoria.

Il Pubblico Ministero obiettivo ed imparziale, con il senso della giurisdizione, sarebbe un inutile doppione del Giudice. La separazione delle carriere significherebbe, invece, un Pubblico Ministero professionalmente più preparato nella attività investigativa, significherebbe indagini più approfondite, più estese e meno unidirezionali, significherebbe un maggior sfruttamento dei mezzi e delle risorse a disposizione.

La separazione delle carriere con un Pubblico Ministero che non è stato Giudice e che non aspira a divenirlo significherebbe una non contiguità fra lo stesso ed il giudice, significherebbe quella imparzialità e terzietà del Giudice richiesta, per l'appunto, dai principi del giusto processo.

Su un punto concordo con il dott. Patrono: la separazione delle carriere non deve comportare una sorta di segregazione del Pubblico Ministero, più facilmente esposto alla possibilità di interferenze indebite sul suo operato.

Anche l'avvocatura da sempre, nella sua stragrande maggioranza, vuole un Pubblico Ministero che sia magistrato, autonomo, indipendente, non soggetto a pressioni esterne alcune (soprattutto da parte del Potere Esecutivo), e tale status del P.M. lo si può ottenere o con riforme costituzionali o, secondo altri, con semplici provvedimenti del legislatore ordinario.

Termino questo mio intervento sottolineando il tono pacato e la razionalità usata dal Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati nell'affrontare e nel trattare un problema così delicato.

Tono pacato e razionalità che sono i presupposti indispensabili per l'inizio di un dialogo fra Magistratura ed Avvocatura che mi auguro debba divenire sempre più serrato e costruttivo.

SUITE BERGAMASQUE OPUS 24

1 - PRELUDE

Si dice che l'Italia è il paese del melodramma. Sono più che d'accordo, ma con una ulteriore specificazione: melodramma verdiano. Non posso qui trattare analiticamente la trama di tante opere del mio illustre collega, basterà citare **Rigoletto**. Nonostante il famoso "vendetta, tremenda vendetta", in Verdi non può esserci vendetta senza la sua immediata punizione. La vendetta, per quanto giustificata (e chi più di Rigoletto è giustificato?), non è mai giusta. Chi reagisce all'ingiustizia viene inesorabilmente punito. Don Carlo, Azucena, **Rigoletto**, appunto, sono solo alcuni esempi della filosofia, direi di matrice cattolica, del maestro di Busseto.

E così l'italica giustizia trova corretto che in galera ci stia certamente chi ha provocato lo scontro di piazza, il rapinatore a mano armata, l'omicida effettato. Ma se l'evento ha determinato la reazione dell'agredito o dei suoi famigliari o delle forze dell'ordine, essa non si perita di procedere immediatamente alla punizione di chi reagisce. Né importa che gli aggressori siano ancora in libertà, con molte probabilità di farla franca; occorre punire con provvedimenti restrittivi gli incauti difensori di una idea arcaica di giustizia. Ogni riferimento ai fatti di Napoli è inten-

zionale. Nessuna giustificazione vi può essere per gli eventuali comportamenti illeciti di alcuni agenti, ma è necessario che non si dimentichi mai che la prima pietra (è il caso di dirlo) non l'hanno lanciata loro. Dimentichino i giudici di essere figli della terra di Verdi e qualche volta valutino con indulgenza le reazioni (anche sopra le righe) alle ingiustizie, alle aggressioni, ai comportamenti delinquenti.

2 - MENUET

La vicenda di Cogne è sintomatica della necessità di separare le carriere fra i magistrati inquirenti e giudicanti. Spiace tirare in ballo P.M. e G.I.P. come quelli di Aosta, che hanno adottato un comportamento molto prudente e addirittura, consentite l'aggettivo, delicato nei confronti di una vicenda terribile e anomala. Ma, anche senza considerare le enormi falle delle prime indagini, non si capisce la carcerazione di Anna Maria Franzoni se non avendo ben presente la contiguità di P.M. e G.I.P.. La vicinanza, anche fisica, dei magistrati induce inevitabilmente a condivisioni di pensieri, di tesi, di notizie senza supporto probatorio. Senza per questo arrivare a sospettare complotti, trame segrete o comportamenti in malafede.

3 - CLAIR DE LUNE

Le Prelude si adatta perfettamente a quanto successo a Bergamo. Una retata di spacciatori di droga si è risolta con la scarcerazione immediata degli arrestati. Gli abitanti di Borgo San Leonardo hanno reagito con una lettera ironica al giudice. Il giudice ha risposto minacciando querele. Non vorremmo che nella vicenda gli unici puliti fossero coloro che subiscono lo sconcio di un traffico illegale alla luce del sole (o della luna).

4 - PASSEPIED

Tanto tempo fa un presidente di Tribunale esortava gli avvocati a tenere un comportamento meno ossequiente e servile nei confronti dei magistrati. Sembra che l'esortazione debba essere rinnovata a quei colleghi sedicenti "giuristi" e "democratici", che tendono a giustificare tutto quello che proviene dal mondo della magistratura e a condannare ogni tipo di reazione del libero foro. Strano è che gli Ordini rimangano silenziosi oppure, peggio, consenzienti.

Saint-Germain-en-Laye

1° Maggio 2002

Claude Debussy

continua da pag. 1

Pure è necessario affrontare il tema in termini di razionalità che valgano a togliere forza argomentativa a prese di posizione del tutto emotive.

Dal 1989 è entrato in vigore il sistema penalprocessuale accusatorio, cioè il processo di parti che concorrono dialetticamente alla decisione giurisdizionale.

Di fronte alle resistenze allo stesso nell'anno 2000 tale sistema è stato costituzionalizzato con la riforma dell'art. 111 della carta fondamentale.

Il giusto processo è per la Costituzione un processo di parti innanzi ad un giudice terzo ed imparziale.

Lungi dall'essere un'endiadi l'espressione sta ad indicare la esigenza di non prevenzione del giudice (imparzialità) ed il distacco del giudice dalle parti, l'autonomia dello stesso dalle seconde.

La terzietà appartiene al momento ordinamentale del giudice, ed è propria questa sua autonomia dalle parti che la norma costituzionale intende garantire.

Appare sin troppo evidente, allora, che l'appartenenza alla stessa carriera di una parte, il pubblico ministero, e del giudice sia in contrasto con l'esigenza di terzietà del secondo.

Non vale obiettare sul punto che nei fatti il giudice si dimostra non pregiudicato del pubblico ministero nell'assumere le proprie decisioni.

Anche un processo paternalistico senza regole potrebbe nei fatti essere equo da un punto di vista sostanziale nel caso concreto.

Innegabile, peraltro, è che anche con i migliori giudici occorrono norme positive

che diano garanzie.

La terzietà costituisce proprio una garanzia, assicurando nell'ambito di un processo governato dalla iniziativa delle parti con uguali diritti, al giudice, un ruolo direttivo del processo di arbitro imparziale assicurando altresì di conseguenza con forza normativa l'imparzialità della decisione.

Ma vi è di più!

Il distacco tra giudice e pubblico ministero nella carriera garantisce un altro aspetto fondamentale e cioè la professionalità del secondo.

Quando si invoca a sproposito la cultura della giurisdizione per opporsi alla separazione delle carriere, si dimentica che fondamentale per il pubblico ministero è, in realtà, la cultura della investigazione.

Il pubblico ministero non è un magistrato mero garante dell'attività della polizia giudiziaria, come sembra intendere chi invoca la cultura della giurisdizione.

Si dimentica, invero, che il

pubblico ministero ha il potere di ricercare di propria iniziativa le notizie di reato, nonché ha la direzione delle indagini.

Nell'attuale codice di rito il pubblico ministero è sostanzialmente l'organo dell'accusa e dell'investigazione, attività quest'ultima di ricerca della prova e di costruzione dell'ipotesi accusatoria ben diversa da quella del giudice è che chiamato a valutare la prova e la fondatezza dell'ipotesi accusatoria.

Riesce difficile comprendere, in effetti, la razionalità di un ordinamento che consente ad un magistrato il quale abbia sempre esercitato la propria attività in campo civile, magari quasi in prossimità del pensionamento, di assumere la veste di Procuratore Capo della Repubblica.

Quale è la capacità investigativa di quest'ultimo, la capacità di rapportarsi dialetticamente ad una controparte?

Egli avrà bisogno del giudice come ausiliario, ovvero soc-

comberà quando non avrebbe dovuto soccombere, con sacrificio della terzietà ed imparzialità del giudice, ovvero della repressione dei reati.


La separazione delle carriere non è un attentato all'indipendenza del pubblico ministero.

Nulla impedisce, ed è auspicabile, di riconoscere allo stesso lo stato di magistrato garantendone l'autonomia.

Ciò che va perseguito è un autonomo collocamento del Pubblico Ministero nell'ordinamento giudiziario, una carriera autonoma distinta da quella della magistratura giudicante che valga a garantire la sua professionalità e la terzietà del giudice.

Per queste ragioni da sempre l'Organismo Unitario dell'Avvocatura ha richiesto la separazione delle carriere per un processo giusto ed efficiente, in sintonia con quanto richiesto dall'Unione delle Camere Penali.

Rodolfo Bettiol



continua da pag. 1

ripetere ai "media") che il giudice è terzo, mentre il pubblico ministero è soltanto una parte, per cui le rispettive carriere andrebbero divise.

Non più tardi di qualche mese fa, entrando in un ristorante con un giudice e due amici avvocati, non ho potuto non sorridere al saluto di un conoscente che, con l'aria di avermi preso in castagna, malignava sul fatto che pranzassi con un giudice.

Ancor oggi non so se quel tale intendesse fare una battuta o parlasse sul serio, ma tanto può la pubblicità mediatica.

E nella Guida al diritto del 20/4/2002, autorevolmente scrive il Presidente dell'Unione Camere Penali Italiane, avv. Giuseppe Frigo, con l'abilità e l'efficacia che gli vanno riconosciute, che "il giudice, insomma, non deve organizzativamente condividere con nessuno (tantomeno con PM o avvocati) interessi professionali, economici, di carriera. Il cittadino, imputato o vittima di un reato, deve sapere che il suo giudice non ha niente a che fare né con il suo

accusatore né con il suo difensore né con il difensore della sua eventuale controparte privata. Solo così si promuove la terzietà del giudice, di quel giudice che è preteso dall'art.111 della Costituzione".

L'assunto è ben circoscritto e senz'altro significativo, sia per quel che comprende, sia per quel che esclude.

Finalmente, è chiaro che la pretesa di separazione delle carriere non viene dal timore che la colleganza induca frequentazione, amicizia e conseguente favore del giudice

verso il pubblico ministero, ma da ragioni apparentemente più istituzionali.

In tal senso, lo stesso avv. Silvano Berti, presidente dell'organismo unitario dell'avvocatura italiana, correttamente ammette in altro articolo della stessa Guida che la separazione "non può e non deve nascere dalla cultura del sospetto, dalla mera esigenza di evitare contiguità con il giudicante che rimangono comunque affidate al



rigore deontologico dei soggetti".

Resta allora da vedere se, come suggerisce il Presidente Frigo, i cittadini debbano davvero preoccuparsi se il loro giudice abbia in comune con il pubblico ministero interessi professionali, economici, di carriera.

Almeno a mio parere, la comunanza dei tre interessi (non ulteriormente spiegati) non ha alcuna incidenza nei procedimenti e nelle cause.

Anche nei processi di maggior impatto, infatti, nessun giudice e nessun collegio

giudicante può sentirsi condizionato dal pubblico ministero (che è l'unica "parte" senza interesse personale, diretto o mediato) solo perché quel magistrato è retribuito dallo stesso Ente, gode dello stesso trattamento economico, magari proviene da un'esperienza giudicante o la potrà fare in seguito.

E si dimostri il contrario, ma senza pregiudizio.

I cittadini devono, invece, sapere (ma non viene loro

anche solo per eccessività della pena.

Solo la compartecipazione alla comune cultura delle garanzie e della giurisdizione consente al pubblico ministero di sottrarsi al mutamento genetico in pubblica accusa.

Né può invocarsi la separazione delle carriere per consentire maggior qualificazione e specializzazione, perché il rimedio sarebbe sproporzionato e controproducente, bastando a tale scopo ripri-

detto) che il pubblico ministero non è la pubblica accusa (linguisticamente contrapposta alla difesa), ma è, appunto, il pubblico ministero (per certi versi corrispondente al giudice istruttore del vecchio codice e al promotore di giustizia del processo canonico), che accusa o non accusa a ragion veduta e, comunque, liberamente e senza pregiudizi, e, addirittura, difende l'indagato nell'udienza di opposizione all'archiviazione o quando impugna sentenze di condanna che gli sembrano ingiuste

stinare la norma sul cambio delle funzioni soppressa nel '41.

Mi rendo conto di non convincere nessuno che non sia già convinto, ma ho l'intima certezza che alla gente comune (anche quella persuasa della necessità di separare le carriere) conviene tenersi il Pubblico Ministero che ha (a prescindere dall'ulteriore problema dell'eventuale condizionabilità politica di un potente corpo separato di magistrati inquirenti).

Angelo Tibaldi

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FORENSE
BERGAMO

aderente 
Associazione Nazionale Forense

INCONTRI DI STUDIO SUL TEMA

**DISAGI MINORILI:
INTERVENTI SUL MINORE
E SULLA FAMIGLIA**

BERGAMO
10-17-24-31 Maggio 2002
7 Giugno 2002

SALA TRAINI
PRESSO LA SEDE DEL
CREDITO BERGAMASCO - BERGAMO -
(Ingresso: Via S. Francesco d'Assisi)

PROGRAMMA

10 MAGGIO 2002 - ORE 17,00

**Interventi sul minore:
competenza del tribunale per i minorenni**
Relatore: Dott. MARCO MAIGA
Giudice c/o tribunale per i minorenni di Milano

17 MAGGIO 2002 - ORE 17,00

**Schermo protettivo: la superficie di un foglio.
La verità dei bambini nel lavoro peritale.**
Relatore: Dott.ssa NIVES CIARDI
Specialista in psicologia Clinica
Consulente Tecnico c/o Tribunale per i minorenni di Milano
Psicoterapeuta c/o Ospedale S. Raffaele di Milano

24 MAGGIO 2002 - ORE 17,00

**La tutela del minore allontanato dalla famiglia.
L'intervento della Comunità terapeutica**
Relatore: Dott.ssa GIOVANNA CATTANEO
Pedagogista
Giudice Onorario c/o Tribunale per i minorenni di Milano
Responsabile Area Pedagogica C.T.I.F. di Milano

31 MAGGIO 2002 - ORE 17,00

**L'ascolto del minore.
L'intervento dell'autorità Giudiziaria Minorile**
Relatore: Dott.ssa MARIA CRISTINA ROTA
Sostituto Procuratore c/o Procura
Tribunale per i minorenni di Milano

7 GIUGNO 2002 - ORE 17,00

**Abusi e maltrattamenti in famiglia:
interventi e competenze a confronto per la
tutela del minore**

Relatori: Dott. MARCO MAIGA
Dott.ssa NIVES CIARDI
Dott.ssa GIOVANNA CATTANEO
Dott.ssa MARIA CRISTINA ROTA

È OBBLIGATORIA L'ISCRIZIONE:

ISCRITTI all'A.P.F. gratuita
NON ISCRITTI all'A.P.F. € 150,00

Idee a rovescio

di Bracotone

Contributo unificato. Non va né spiegato né modificato. Va semplicemente abolito. Con una legge di un articolo così concepita: "Le marche, i bolli, i diritti di cancelleria, le spese di notifica, le tasse di registro e ogni altro balzello inerente la giustizia vengano soppressi. Gli atti che sono recapitati a mezzo posta sono esenti da affrancatura". E' così che si diventa una nazione civile.



Lo ripeterò sino alla noia. Il codice di procedura va semplificato. Ad esempio, le note spese dei ricorsi ingiuntivi (salvo casi particolari) non dovrebbero essere necessarie. Il giudice dovrebbe attenersi ad apposite tabelline e liquidare d'ufficio.



Ma questo, come ho detto, è solo un esempio. Cento semplificazioni sarebbero possibili. Eccone un'altra. Si dovrebbe imporre alle sentenze concisione, sul modello francese, Entendu que, e brevi circostanze di fatto, entendu que, e brevi motivazioni in diritto, e poi la decisione.



C'è qualche giurista che vorrebbe il ritorno al codice di procedura civile del 1866, che effettivamente non era male perché lasciava parecchio spazio a noi avvocati, senza l'assillo del Giudice istruttore, che non esisteva. Vedremo. Però l'importante, secondo me, più che ritornare al passato è semplificare.



Separazioni e divorzi. Ci è arrivata in questi giorni una lettera del Presidente dell'Ordine con la quale ci invita a ritirare e a compilare le schede predisposte dall'ISTAT. Ho ritirato le schede, ma non so se le compilerò perché mi sembra una richiesta assurda, un compito non nostro, un'attività gratuita e complicata. Accidenti, ogni tanto occorre ribellarsi, ribellarsi, ribellarsi.

La sentenza della Cassazione che ha stabilito che i figli, anche se maggiorenni e laureati ma senza lavoro, vanno mantenuti dai genitori, ha fatto felici i miei figli, che mi hanno pregato di congratularmi con i Giudici. E io doverosamente con essi mi congratulo, rammaricandomi soltanto che la sentenza non sia stata emessa quando ero giovane io.



Ancora la Cassazione. Cambia troppo spesso giurisprudenza. Recentemente ho trovato due sentenze, l'una contraria all'altra, emesse nell'arco di tre mesi.



Il decreto ministeriale 27/11/2001 prevede un premio speciale per i detentori di bovini maschi. A parte la singolarità del premio, tutto, secondo me, poteva risolversi in un articolo o due. No. Gli articoli sono 34. A cui vanno aggiunti gli allegati.



Aspetto ora un decreto di 34 articoli a favore dei detentori delle bovine femmine. Dov'è, se no, la parità dei sessi ?



Un elogio, per finire, ai Giudici di Bergamo. Hanno deciso di pronunciarsi subito, già alla prima udienza, sulla richiesta di provvisoria esecuzione nella cause di opposizione a decreto ingiuntivo. E' una giurisprudenza che supera le barriere architettoniche dei nuovi articoli del codice di procedura civile 183 e 184 e che li onora. Quando è giusto elogiare, secondo me, si deve elogiare. E io elogio.

U.N.E.P. QUESTO (S)CONOSCIUTO

1ª tappa nella galassia degli Uffici Giudiziari Orobici

di Ermanno Baldassarre e Aldo Rivoltella

Abbiamo incontrato il Dirigente F.F. dell'Ufficio Notifiche di Bergamo, Pietro Armaroli, che ci ha illustrato i gravi problemi che da tempo affliggono l'Ufficio.

“Siamo assolutamente in carenza di organico: mancano infatti, sulla base delle piante organiche ministeriali, 6 Ufficiali giudiziari, con gravi ripercussioni sulla attività. La deficienza si riflette particolarmente sulle notifiche, considerando che l'Ufficio deve coprire tre Mandamenti (Bergamo, Almenno e Zogno) con un complessivo di 126 Comuni!

Ciò causa un ampio utilizzo del servizio postale, soprattutto per le notifiche nei paesi, ben sapendo che, spesso operando in tal modo viene meno il rispetto formale previsto dalle norme (data, secondo avviso etc.)”.

Altro aspetto particolarmente negativo è quello logistico.

“E' così. I locali che ci ospitano creano tensioni e non ci consentono di offrire un servizio di miglior qualità. Infatti, al di là del meraviglioso palazzo, i nostri uffici sono del tutto inadeguati e al limite dell'agibile: sono, come si dice oggi, “open spaces”, con buona pace della riservatezza che gli argomenti trattati necessariamente richiedono.

Il pubblico è ricevuto solo al mattino e male anche per i motivi di cui sopra.

Per quanto riguarda l'arredo e le attrezzature, gli armadi sono di recupero e ci vengono dati o dalle Cancellerie, quando li dismettono o da qualche istituto bancario quando rinnova l'arredamento.

Abbiamo scrivanie prive di cassette con serrature, con gli atti alla teorica mercè di chiunque.

Come si può facilmente arguire, mancano sicurezza e privacy.


Il pubblico dovrebbe essere separato dagli Uffici e in particolare le notifiche dovrebbero essere separate dalla cassa e dalle esecuzioni.

Tra l'altro al piano superiore ci sono locali liberi che da tempo abbiamo chiesto di poter occupare, ma il Ministero glissa.”

Quale rimedio, a suo avviso, potrebbe rendere meno pesante per tutti la situazione?

“ Per lo smaltimento delle code, gli avvocati potrebbero sfruttare maggiormente la legge n. 53 del 21.01.94 e successive modifiche che consente la notifica diretta (argomento sul quale ci riserviamo di tornare n.d.r.), cosicchè ci si potrebbe dedicare alla notifica degli atti a mano, che è l'attività precipua degli U.G.


Il nostro è un compito fondamentale per il funzionamento della giustizia, in quanto non dobbiamo dimenticare che diamo anche esecuzione alle pronunce giurisprudenziali.”.



UTET
GIURIDICA

UN NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO

A Bergamo un'agenzia Utet Giuridica rinnovata, più grande, dove il professionista trova gli strumenti per essere sempre aggiornato e per svolgere al meglio la propria professione.



◀ I CODICI IPERTESTUALI

La collana conterrà i codici di base ed alcuni codici di settore, commentati approfonditamente articolo per articolo, da illustri autori ed esperti delle singole materie; ogni codice è accompagnato da un CD che contiene l'intera opera cartacea più tutti gli ipertestuali.

Codice civile ipertestuale
2 Volumi + CD

Codice di procedura penale ipertestuale
1 Volume + CD



◀ Un'opera completa di dottrina, realizzata sulla base di un indice sistematico molto dettagliato ed analitico della materia. Il diritto di famiglia è commentato in tutti i suoi aspetti, dando conto delle ultime novità legislative e dei più significativi orientamenti giurisprudenziali.



◀ Un sistema di informazione giuridica completo e aggiornato, contiene al suo interno le cinque banche dati della linea INFO UTET. Quasi un milione di documenti su un solo disco, 650.000 massime, 60.000 sentenze, 80.000 leggi. Tutto collegato e navigabile nello stesso sistema di ricerca senza dover cambiare dischetto.

◀ Il Digesto Iperestuale raccoglie tutte le voci rilevanti di diritto civile, commerciale, penale e pubblico tratte dal Digesto Quarta Edizione. Il Cd contiene oltre alle voci anche i materiali giurisprudenziali e legislativi inerenti ad esse, tutto consultabile direttamente.



▲ Contiene il testo integrale di un'amplissima selezione di sentenze penali della Corte di Cassazione a partire dal 1955. Il flessibile motore di ricerca permette di raggiungere le sentenze attraverso diverse modalità: per estremi, per normativa citata, per nome dei magistrati, per classificazione, per parole chiave, etc..



▲ Raccoglie i provvedimenti dello Stato Italiano nel loro testo originale. Per il periodo anteriore al 1945 è presentata un'ampia selezione della normativa ancora in vigore.



▲ Raccoglie i testi completi delle sentenze emesse dalla Cassazione Civile. Ogni sentenza è classificata sotto una o più voci, che ne definiscono l'argomento, ed è preceduta da una sintesi che ne riassume, per punti, il contenuto.



▲ Raccoglie le massime pubblicate ogni anno sulle principali riviste giuridiche italiane, gli estremi bibliografici dei principali scritti giuridici e la citazione della normativa vigente relativa alle principali voci con cui sono classificati tutti i documenti.

UTET
GIURIDICA

AGENZIA DI BERGAMO E LECCO
AGENTE: ANTONIO STIEVANO
Via Locatelli, 55 24121 BERGAMO - Tel. e fax 035.24.19.63
Cell. 335.834.96.73 - E-mail: utetbg@tim.it

UTET
GIURIDICA

Riteniamo opportuno, data l'importanza dell'argomento, pubblicare la lettera in ordine al contributo unificato inviata dal Presidente Baruffi al Dott. Bitto e al Dott. Bersotti, con la relativa risposta. Per motivi di spazio non riportiamo la lettera del Dott. Bersotti con la quale comunica ai Cancellieri che, ai sensi di legge, non possono rifiutarsi di ricevere gli atti non in regola con la normativa sul bollo. (E.B)

Preg.mo Sig.
DOTT. LUIGI BITTO
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI BERGAMO

Preg.mo Sig.
DOTT. OVIDIO BERSOTTI
DIRETTORE DELLA CANCELLERIA
DEL TRIBUNALE DI BERGAMO

OGGETTO: OSSERVAZIONI SULL'APPLICAZIONE DELLE
NORME RELATIVE AL CONTRIBUTO UNIFICATO DA PARTE
DELLA CANCELLERIA

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Provinciale Forense di Bergamo, nella sua riunione del 4.4 u.s., anche in relazione a numerose segnalazioni e proteste pervenute da iscritti e colleghi sul comportamento assunto dalla Cancelleria del Tribunale di Bergamo in merito all'attuazione delle disposizioni di legge sul contributo unificato di iscrizione a ruolo, in particolare alla luce di quanto disposto dal D.L. dell'11.3.2002, n.28, ha rilevato quanto segue:

1) In questi giorni, al momento del deposito di atti riguardanti processi già pendenti alla data del 1° 3.2002, si incorre nella sistematica pretesa della Cancelleria di procedere alla bollatura degli stessi, pena la trasmissione dell'atto non bollato all'Agenzia delle Entrate, pretesa manifestata talvolta senza alcun controllo del fascicolo al fine di accertare se una delle parti abbia pagato il contributo unificato. Ciò è da ritenere illegittimo in quanto con la prescritta obbligatorietà del versamento del contributo unificato sia ai procedimenti iscritti a ruolo dal 1° marzo 2002 sia a quelli iscritti a ruolo in precedenza (art.9, L. n.489/90, c. 11- cfr. D.L n.28/02), nelle misure previste, diviene pienamente e totalmente applicabile ed operativa la norma dettata dall'art.1 dello stesso D.L. che espressamente dispone che agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili etc. non si applicano le imposte di bollo.

La conclusione in punto sembra dunque essere: per detti atti il bollo non esiste più e quindi la pretesa della Cancelleria è illegittima, così come la minacciata trasmissione, dell'atto non bollato, all'Agenzia delle Entrate.

2) Ormai esiste solo il contributo unificato ed il problema consiste nella individuazione di chi debba pagarlo e di quali siano le modalità di riscossione. La normativa in proposito è sufficientemente chiara, quanto meno sotto il profilo che al convenuto è imposto di provvedervi soltanto allorché si costituisca per primo o formuli domanda riconvenzionale o chiamate etc ... cui consegua l'aumento del valore della causa. All'infuori delle sopra indicate ipotesi al convenuto null'altro può essere richiesto, né bollatura né versamento del contributo, tanto più che con il D.L. n.28/02 è stata eliminata l'alternatività tra il pagamento del contributo e il pagamento del bollo per le cause pendenti al 1° 3.2002.

3) Il difetto di previsione di solidarietà tra le parti, e l'esistenza di una norma, (art.9, c.5 bis) che stabilisce le modalità operative per il recupero del contributo da parte della Cancelleria, e cioè che, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario entro 10 giorni dal momento in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, notifica alla parte (e non all'avvocato domiciliatario) l'invito al pagamento dell'importo dovuto, avvertendo espressamente che in caso di inottemperanza nel termine di un mese, si procederà alla riscossione mediante ruolo, inducono a ritenere che l'atteggiamento assunto dalla Dirigenza della Cancelleria sia suggerito dall'intento di risparmiare lavoro ai funzionari, ma non corrisponde affatto né al dettato, né allo spirito della legge.

4) Aldilà delle suesposte considerazioni, il comportamento della Cancelleria appare tanto più arbitrario laddove si consideri che la materia verte ora in uno stato normativo di transizione. Il D.L. n.28/02

dovrà essere, infatti, convertito in legge e ciò si verificherà, presumibilmente, con l'approvazione di rilevanti emendamenti, in particolare riguardanti gli importi dovuti e le relative modalità di pagamento, come risulta dagli accordi intercorsi in data 26.3.2002 tra il Sottosegretario on. Vietti, il Presidente dell'O.U.A. avv. Berti ed il Segretario del C.N.F. avv. Bonzo. Anche da qui appare la validità del deliberato assunto dall'Assemblea dell'Avvocatura tenutasi a Firenze lo scorso 23 marzo, e qui allegato in copia, con il quale, tra l'altro, si è consigliato agli avvocati di non adempiere ai pagamenti previsti nel citato D.L. per le cause pendenti al fine di evitare ingiustificati e non ripetibili pagamenti a seguito dell'accoglimento delle auspiccate modifiche.

Si chiede pertanto che vengano date disposizioni alla Cancelleria di evitare richieste indebite ed arbitrarie e di attenersi scrupolosamente al dettato legislativo.

In attesa di urgente riscontro, si porgono i migliori saluti.

Avv. Pier Enzo Baruffi

OGGETTO: osservazioni sull'applicazione delle norme relative al contributo unificato da parte della Cancelleria.

All'Associazione Provinciale Forense
BERGAMO

Con riferimento alle osservazioni in oggetto, si prende atto dello stato normativo di transizione e della situazione di incertezza nella materia. Purtroppo, alle pur ragionevoli richieste dell'Avvocatura, si contrappone l'altrettanto ragionevole esigenza, da parte dei cancellieri che ricevono gli atti, di non incorrere nelle sanzioni previste dagli articoli 24 e seguenti del DPR 26.10.72 n° 642.

Il D.L. 11.3.2002 n° 28 nell'attuale formulazione, esplica, allo stato, piena efficacia ed il comma 6 stabilendo che "Per i procedimenti già iscritti a ruolo alla data del 1° marzo 2002 la parte si avvale delle disposizioni del presente articolo versando, per la prima udienza utile, l'importo del contributo" non concede ai funzionari addetti alcuna discrezionalità in materia, esponendoli, in caso di diversa interpretazione, al rischio di molteplici sanzioni.

A tale proposito, va anche tenuto presente che nel corrente anno verrà a Bergamo, presumibilmente, l'ispezione ordinaria ministeriale, che tra i suoi compiti ha anche quello di controllare il rispetto della normativa tributaria, segnalando alla Corte dei Conti i nominativi dei funzionari che sono intercorsi in violazioni.

Infine, si fa rilevare che l'intero articolo 9 della L. 23.12.99 n° 488 usa sempre il termine PARTE, sottintendendo che gli adempimenti che la stessa compie devono essere effettuati tramite il professionista che per lei agisce in giudizio.

In considerazione delle probabili modifiche che - si spera nel più breve tempo possibile - saranno apportate al D.L. 28/2002, le cancellerie, ricorrendone le ipotesi, non possono far altro che sfruttare interamente il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 19 del DPR 642/72 per l'invio di copia degli atti all'Ufficio del registro.

Si allega, per opportuna conoscenza, copia della direttiva impartita il 21.3.2002 ai funzionari addetti alla ricezione degli atti.

Certi della comprensione dei reciproci problemi, si inviano distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dr. Ovidio Bersotti)

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dr. Luigi Bitto)

VOLETE IL CASTIGAMATTI?

di Carlo Dolci *

Riprendo l'articolo Cosa bolle in pentola, pubblicato sull'ultimo numero di D. R., per alcune considerazioni ulteriori sulla discussione in corso alla Cassa di Previdenza.

Uno dei punti controversi delle proposte di modificazione dello Statuto, ripreso da molti degli emendamenti presentati, verte sull'elezione diretta del Presidente della Cassa da parte del Comitato dei Delegati e non indiretta, come oggi accade, da parte del Consiglio di Amministrazione.

I proponenti della riforma fanno un ragionamento apparentemente corretto e convincente: se si vuole recuperare la centralità del Comitato dei delegati (in chiaro: se si vuole dargli più potere) occorre attribuirgli la facoltà di scegliere direttamente il Presidente, in modo da svincolarlo dai condizionamenti del Consiglio di Amministrazione. Peraltro si completa il progetto di riforma con una norma che prevede la mozione di sfiducia nei confronti dell'eletto.

Perché ho usato l'avverbio apparentemente? Al di là di altre considerazioni, che possono essere determinate da motivi contingenti, è evidente che l'introduzione di una riforma del genere condurrebbe inevitabilmente o all'appiattimento di un organo sull'altro oppure ad un conflitto permanente ed esiziale per la gestione della Cassa.

Si risponde che la mozione di sfiducia potrebbe risolvere lo scontro, ma mi sembra che sia difficile defenestrare uno dei due organi soltanto perché non si mettono d'accordo su problemi molte volte opinabili. D'altro canto non si sa come si potrebbe sbloccare una situazione, fors'anche più pericolosa, di sudditanza del C.d.A. nei confronti del Presidente.

Ma se si ritenessero le ipotesi prospettate assai remote, non si può certo

sostenere che una sfiducia di preta impronta politica possa essere messa in moto da un'assemblea, che nulla sa dei comportamenti del Presidente o dei Consiglieri, se non de relato, non avendo la possibilità di partecipare ai lavori del Consiglio.

La verità è che s'introduce nel sistema di governo della Cassa un criterio mutuato dalla politica senza che ci siano le condizioni oggettive per renderlo operante e incisivo. Dimenticando che la storia politica ci ha insegnato (ma non lo abbiamo mai imparato del tutto) che ogni regime assembleare porta inevitabilmente alla disgregazione o alla tirannia.

La disgregazione, perché porta con sé i virus o del compromesso tattico o dell'incapacità decisionale; la tirannia, perché i due virus determinano un solo anticorpo: il castigamatti, che mette ordine e riporta efficienza, ma annulla ogni presunto potere reale dell'assemblea.

Dite che sono troppo catastrofico? Può essere vero, ma la legge fondamentale della Cassa di Previdenza non deve essere cambiata a cuor leggero se si possono verificare situazioni come quelle ipotizzate.

Nel nostro caso ci sono altre indicazioni di carattere negativo, che vengono puntualmente recepite da altri emendamenti proposti. E' del tutto evidente che l'elezione diretta del Presidente comporta che anche tutti gli amministratori siano eletti contemporaneamente. Il che annullerebbe quel criterio di rinnovo parziale ogni due anni, che ha garantito, sinora, la continuità della gestione con la permanenza delle esperienze esistenti e il necessario rinnovamento con l'ingresso di nuove potenzialità.

I critici dell'attuale sistema affermano che esso costringe la Cassa in un eterno clima elettorale. L'osservazione fa

risuonare nelle mie orecchie sensibili l'invettiva di infausta memoria contro i ludi cartacei e tanto basta per accantonarla senza ulteriore commento.

Aggiungono anche che il sistema non ha ottenuto risultati apprezzabili sotto il profilo della gestione della previdenza. Ma l'argomento è pretestuoso perché introdotto proprio da coloro che affermano che la Cassa ha conseguito un tale grado di sviluppo (con lo statuto vigente, dico io), da dover adeguare le sue regole in vista dei nuovi luminosi traguardi.

Da ultimo occorre sottolineare che l'elezione diretta del presidente da parte del Comitato dei Delegati e il conseguente azzeramento del Consiglio di Amministrazione costringe i proponenti a formulare una norma transitoria, che determina inevitabilmente l'autoproroga degli attuali delegati e amministratori. Evento altamente disdicevole per funzioni che vengono, tra l'altro, retribuite. Qualcuno ha voluto evitare l'accusa spostando l'applicazione della riforma a data remota, per i delegati e gli amministratori futuri.

Anche in tal caso non cambierei idea perché non ritengo che le proposte di riforma siano vantaggiose per il buon funzionamento della Cassa. Devo però confessare che la mia opposizione non sarebbe così totale e decisa, perché nessuno potrebbe accusarci di conflitto d'interessi.

Spero che i nostri Delegati riflettano molto prima di avventurarsi su strade impervie e sconosciute. Come direbbe monsieur De La Palisse, è meglio essere prudenti che avventati.

* Consigliere di amministrazione della Cassa di Previdenza Forense

L'Angolo della poesia

a cura di Franco Offredi

Caese S. G. A. Berardo montano
**"La civiltà dell'uomo è direttamente proporzionata alla sua spiritualità
 della quale la poesia è massima espressione".**

(M.G.)

TU RIDI (a Laura)

Tu ridi alle balbettate parole
 d'amore e i denti scolpiti
 son petali bianchi tra le rosee
 labbra aperte a vane corolle.

Tu ridi sul capo reclino che il
 tempo impietoso volando più
 imbigia e le cresphe tue chiome
 son edera verde da lene rugiada.

Tu ridi sui baci che fitti cadono
 sulle mani tenere e pure e
 gli occhi neri, profondi son perle
 splendenti tra dischiuse conchiglie.

Tu ridi e fuggi nell'atrio arrossato
 dall'alba e l'eco è purissima acqua
 scrosciante sul greto nudo e pietroso.

Ma ancora T'inseguo Ti cerco
 per Liti celesti, armoniosi Poi
 rapito riposo sull'angelico seno.

Emidio Panajia

VISIONE

Come una folgore
 avanti ai miei fragili occhi
 una luce galattica
 eterna immensità
 alla mia anima nuda.

Mario Giannetta

DE SENECTUTE

Ha percorso la mia vita
 la parabola ascendente
 ora, a velocità inaudita,
 va correndo quella rimanente,
 la favola stupenda è finita,
 lo schianto inevitabile imminente.
 Perdonatemi tutti se talor
 d'infelicità ho dato frutti.

Luciano Andreucci

DESIDERIO

Vorrei vincere
 per spolverare il sole e le stelle dallo smog

Vorrei vincere
 distendermi all'abbraccio della madre terra
 ed agli orli dei ruscelli
 per bere la limpida acqua.

Vorrei vincere
 per cavalcare un puledro baio
 che abbia nel nitrito il vento e la velocità.

Vorrei essere potente
 per installare stabilimenti ovunque;
 che producano felicità.

Mario Giannetta

INVITO ALL'AGORA'

IL FORUM LETTERARIO DI BERGAMO "MARTINO VITALI"
 RINNOVA L'INVITO AI COLLEGHI TUTTI A PARTECIPARE CON LE PROPRIE CREAZIONI,
 SIA IN RIMA CHE IN PROSA, INVIANDOLE ALL'AVV. FRANCO OFFREDI
 VIA LOCATELLI 24/C • FAX 035/225976.



Ermenegildo Zegna
Caruso
Mauro Kreiger
Trussardi
Levis

sconto **30%**
per gli avvocati



Show Room: BERGAMO - via S. Alessandro, 16 - tel. 035 232008
BERGAMO - via Passaggio Zeduri - 24122 - tel. 035 231910

RECENSIONI, NOVITÀ, NOTIZIE

Fiocco azzurro in casa della collega Raffaella Lusvardi. Complimenti a mamma e papà.

Fiori d'arancio per Attilio Baruffi. Il nostro collega si è unito in matrimonio il 1° maggio con la signora Eugenia Spanò. Agli sposi i migliori auguri.

Nella serata di venerdì 19 aprile, si è svolto nella sala riservata della discoteca Capogiro di Curno, l'ormai consolidato "IL LEGAL PARTY" organizzato dall'Associazione Praticanti Avvocati di Bergamo (A.P.A.B.). Alla festa erano presenti circa duecento persone, tra dottori, avvocati, amici ed ospiti illustri (tra cui il Presidente dell'A.G.A.B., Paolo Savoldelli e in rappresentanza dell'A.P.F. il collega Emilio Tanfulla); divorato il ricco buffet, i presenti, persi nelle piacevoli chiacchiere di rito, si sono quindi lanciati in danze sfrenate.

La festa è terminata circa all'una e mezza, ed è stata molto gradita sia dai presenti, che dagli stessi organizzatori dell'A.P.A.B., piacevolmente sorpresi dalla folta partecipazione della categoria, giustamente seria nella propria dimensione lavorativa, ma non per questo restia a partecipare a serate di questo tipo.

I colleghi Raffaella Lusvardi e Roberto Mazzariol si sono dimessi dal direttivo A.P.F e sono stati sostituiti dai colleghi Nicola Geddo ed Emilio Tanfulla (primi tra i non eletti), ai quali auguriamo buon lavoro.

Angelo Capelli è stato nominato segretario dell' A.P.F.

All'esito dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 11 aprile 2002, il nuovo Consiglio Direttivo dell'A.G.A.B risulta così composto:

Presidente - avv. Paolo Savoldi; Vice Presidente - avv. Sandro Margiotta; Segretario - avv. Elisabetta Guerini; Tesoriere - avv. Paola Gianmaria; Consigliere - avv. Giovanna Borleri; Consigliere - avv. Stefania Botti; Consigliere - avv. Giovanni Cadei.

Quali membri del Collegio dei Proviviri e Revisori dei Conti sono invece stati eletti i colleghi: avv. Cecilia Consonni, avv. Luigi Ferrajoli; avv. Angela Marenzi, avv. Elisabetta Quadri.

È scomparsa la mamma di Antonio Maria Galli. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti,

i Proviviri, la redazione di Diritto e Rovescio e tutti gli iscritti dell'Associazione Provinciale Forense di Bergamo sono vicini all' amico per il grave lutto che lo ha colpito.

Apprendiamo all'ultima ora della scomparsa della mamma del Presidente dell'A.S.T.A.F. (Associazione Nazionale Stampa Forense), Avv. Mario Rapanà. L'Associazione Provinciale Forense con tutti i suoi organi, il direttore e la redazione di Diritto e Rovescio partecipano al grave lutto che ha colpito il collega.

Il giorno 10 maggio è iniziato il ciclo di incontri di studio sul tema "Disagi minorili: interventi sul minore e sulla famiglia". (vedi pag. 8 per il programma)

Preg.mo Sig
DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Largo Belotti B E R G A M O

Negli ultimi tempi, numerosi colleghi hanno segnalato con sempre maggiore insistenza alla Associazione Provinciale Forense la loro profonda insoddisfazione per i tempi lunghi, divenuti ormai di parecchi mesi, con i quali codesto Ufficio provvede alla tassazione ed alla registrazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Tale situazione comporta ulteriore ritardo nella possibilità di dare esecuzione a provvedimenti per ottenere i quali i cittadini hanno già dovuto attendere i lunghissimi tempi del processo e non può essere giustificata in alcun modo da pur esistenti problemi di carenza di personale o da difficoltà burocratiche.

A tale riguardo, ricordo che in forza dell'articolo 2 della L. 24 marzo 2001, al fine di calcolare i tempi per la durata ragionevole dei giudizi e le relative responsabilità, si deve tenere conto anche del tempo in cui gli atti giurisdizionali si trovano presso l'Ufficio del Registro (ora Agenzia delle Entrate), quale autorità chiamata a concorrere o, comunque, a contribuire nella definizione della fase contenziosa.

Alla luce di quanto sopra, Le chiedo di voler fissare presso il Suo ufficio un incontro urgente per esaminare la situazione e per valutare congiuntamente le possibili soluzioni.

In attesa, e ringraziandoLa per l'attenzione e la disponibilità, porgo cordiali saluti.

Avv. Pier Enzo Baruffi

SITI DEL DIRITTO

di Beppe Maridati

E' inevitabile, dopo il CED della Cassazione (di cui ho scritto nel numero di novembre 2001 di *Diritto e Rovescio*), parlare di www.diritto.it.

Si tratta di un portale e contemporaneamente di una rivista (*Diritto & Diritti*), ed ha generato anche uno specifico motore di ricerca (www.cicerone.to).

Ne è autore Francesco Brugaletta, magistrato al TAR di Catania (almeno fino a qualche tempo fa), da sempre attento alla telematica giuridica: chi si occupa di diritto amministrativo ricorderà qualche suo articolo sulla rivista "I TAR"; tutti probabilmente conoscono il suo volumetto "Internet per giuristi" (edizioni Simone), già rinnovato in diverse edizioni, e il più recente "trovare leggi e sentenze gratis" (sempre: edizioni Simone).

Si tratta probabilmente del primo sito web dedicato al diritto (e non semplicemente alle norme) e tale sua anzianità lo rende il sito più noto e più visitato (circa 15.000 accessi al giorno) e il più ricco di informazioni. Invia gratuitamente a chi la richiama una newsletter settimanale, che riporta la copertina della rivista (anch'essa rinnovata settimanalmente): l'iniziativa (praticata anche da altri siti) è molto utile, poiché consente (una volta stampata l'email) di scorrere gli argomenti sul più comodo, e meno lesivo per gli occhi, foglio di carta piuttosto che sullo schermo, ed aprire il sito internet solo dopo aver individuato gli argomenti che interessano.

La copertina è formata da tre colonne (la quarta sull'estrema destra, ha un contenuto sostanzialmente pubblicitario). La prima a sinistra è un catalogo di indici (di leggi, sentenze, atti amministrativi e dottrina, ovvero un catalogo di siti, raggiungibili mediante links, con banche dati specialistiche) e un catalogo di "archivi" specifici per i materiali offerti dalla rivista (rami del diritto, osservatori, rubriche, ecc.). Per dare degli esempi: se aprite l'osservatorio dell'Equa Riparazione (legge Pinto), trovate un

sommario che segnala cinque "capitoli" (legislazione, bibliografia, giurisprudenza, commenti, articoli on the web). Se vi addentrate nel capitolo della giurisprudenza, vi accorgete che si tratta delle decisioni della Corte d'Appello di Caltanissetta e di Catania (nessuna della Corte d'appello di Venezia, che a noi bergamaschi interesserebbe di più): si tratta di un limite, riscontrabile anche per altri argomenti, conseguente al fatto che la rivista è "figlia" di un magistrato di Catania e i collaboratori sono in buona parte localizzati nell'Italia centro-meridionale.

Per fare un ulteriore esempio, se aprite la rubrica "Edilizia di Urbanistica", trovate due sezioni ("sentenze" e "quesiti") contenenti documentazione raccolta e selezionata da una laureanda presso l'Università Cattolica di Milano. Nel capitolo "sentenze" (inserito nel sito solo nel gennaio 2002) si trovano censite n. 30 sentenze del Consiglio di Stato e un'ordinanza della Corte Costituzionale pubblicate tra il 29/10/2001 e il 15/2/2002: ciò ad un accesso del 29/04/2002. Nel capitolo "quesiti" (inserito nel sito nell'ottobre del 2001) si trovano 20 quesiti, indirizzati da utilizzatori del sito, e le relative risposte.

Nella colonna centrale vi è il sommario degli articoli e saggi pubblicati sulla rivista, nonché alcune novità in materia di "materiali" e normativa e una recensione di alcune recenti sentenze (tra l'altro di due sentenze del Consiglio di Stato rispettivamente del 15/2 n. 897 e 16/2/2002 n. 964 in materia di edilizia ed in aggiornamento delle sentenze censite nella rubrica prima citata). Gli articoli, i materiali, la normativa e le sentenze sono prevalentemente di diritto pubblico: anche ciò è dovuto alla competenza specifica del fondatore e prevalente tra i collaboratori. Per esempio i primi due articoli in evidenza sono costituiti da una relazione del dott. Salvatore Veneziano, consigliere presso il TAR Sicilia, Sezione di

Palermo, a un convegno di studi tenutosi a Roma il 22/02/2002 (la relazione ha per titolo: "I Tribunali amministrativi regionali dopo la riforma del titolo V della Costituzione") e da un compendio sulla competenza penale del Giudice di Pace a cura del dott. Giuseppe Toscani, Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Siracusa (il compendio ha un taglio molto pratico ed è di comoda lettura e consultazione anche per chi da tempo non si occupa di penale, come è per me).

La terza colonna, che reca il titolo "Le novità nel web", è un portale che consente l'accesso a numerosi siti giuridici, non solo italiani, di cui vengono censiti gli articoli o i documenti più recenti. Il trasferimento ai siti censiti avviene facilmente con i link. I siti giuridici sono un numero notevolissimo e la rivista ne censisce frequentemente di nuovi. Nella rivista del 24/04/02 è stato tra l'altro censito un articolo apparso su www.magistra.it (che è un sito creato dallo studio legale Tidona di Milano, che si occupa normalmente di diritto del mercato finanziario) dal titolo "Responsabilità penale delle persone giuridiche: primi studi sull'esenzione dalla responsabilità (ne è autrice Cecilia Trevisi).

Ho detto prima che il sito del dott. Francesco Brugaletta ha creato un motore di ricerca specifico per i siti giuridici, di cui però parlerò in una prossima occasione, per illustrarne i pregi ed i limiti.

A chi ritiene abbastanza noiosa la consultazione dei siti giuridici ed irritante passare troppo tempo davanti al computer, ed anche a chi invece ha la passione del neofita, consiglio un romanzo di Andrew Crumey dal titolo: "Il professore, Rousseau e l'arte dell'adulterio" (ed.: Ponte alle grazie). Si tratta di lettura divertente con cenni anche all'utilizzo di internet (in realtà: un pretesto).

Super Partes

rassegna di giurisprudenza bergamasca

a cura di Paolo Corallo

❖ DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ❖

“Va precisato che, in materia di divieto di un secondo giudizio posto dall'art. 649 cpp, con il termine codicistico “fatto” si fa riferimento agli elementi costitutivi del reato (condotta, evento, nesso di causalità) e non agli elementi accidentali, quali le circostanze.

Ricorre, pertanto, nel caso di specie il predetto divieto e ciò in base al principio dell'unitarietà dei fatti di bancarotta disciplinata dall'art. 219 comma 2 n. 1 L. Fall. . Tale norma, infatti, presuppone che la commissione di una pluralità di fatti di bancarotta porti alla realizzazione di un unico reato, aggravato dalla pluralità delle condotte tenute: si tratta di una precisa scelta legislativa che persegue la finalità di attenuare l'eccessivo rigore del cumulo materiale delle pene conseguente al concorso materiale di reati. Pur non potendosi negare l'autonomia ontologica dei singoli fatti di bancarotta, il legislatore ha inteso legarli quoad poenam (cfr. Cass. 21.11.1980 n. 2588) considerandoli accomunati in un unico reato, sebbene circostanziato, e caratterizzato dall'identica condizione di punibilità costituita dalla medesima dichiarazione di fallimento.”

TRIBUNALE DI BERGAMO - SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO, IN COMPOSIZIONE COLLEGALE. SENTENZA DEL 17.09.2001. GIUDICE ESTENSORE, DOTT. VALERIA DE RISI.

❖ FAVOREGGIAMENTO DELLA PROSTITUZIONE ❖

“Il favoreggiamento è opera di ausilio materiale a chi svolge la prostituzione; la condotta si concreta in qualsiasi attività diretta o a procurare occasioni favorevoli alla prostituta o a fornirle assistenza, ad esempio accompagnandola in luoghi adatti, prestandole alloggio, facendo ricerca di clienti o vigilando sullo svolgimento “regolare” del turpe commercio. La Cassazione ha avuto modo di chiarire che l'elemento caratterizzante del favoreggiamento consiste nel rafforzamento psicologico della determinazione della meretrice, attuabile con un'attività a forma libera, avvinta da un nesso di causalità all'esercizio della prostituzione; si tratta, in effetti, di interpretazioni che rispondono alla logica interna della legge n. 75/78 che, nata per prevenire in ogni modo la rinascita delle cosiddette “case chiuse”, ha inteso colpire il fenomeno in ogni sua possibile forma, sia attraverso una meticolosa elencazione delle fattispecie proibite, sia con una norma dal contenuto generalizzante e di chiusura, quale per l'appunto il n. 8 dell'art. 3.”

TRIBUNALE DI BERGAMO - SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO, IN COMPOSIZIONE COLLEGALE. SENTENZA DEL 19.09.2001. GIUDICE ESTENSORE, DOTT. GIOVANNI PETILLO.

❖ ABUSO D'UFFICIO ❖

“Nel delitto di abuso d'ufficio, che dopo la modifica introdotta dalla legge n. 234/97 si configura come reato di evento, il danno altrui o l'ingiusto vantaggio devono essere, alternativamente o congiuntamente, presi di mira dall'agente e non semplicemente congegnati come risultato accessorio della condotta, con la conse-

guenza che la volontà colpevole può assumere soltanto la forma del dolo intenzionale e non anche quella del dolo eventuale (cfr. Cass. Sez. V del 5.5.1999 su Cassazione Penale n. 9/2000 pag. 2240).”

TRIBUNALE DI BERGAMO - SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO, IN COMPOSIZIONE COLLEGALE. SENTENZA DEL 24.09.2001. PRESIDENTE ESTENSORE, DOTT. ARMANDO GRASSO.

❖ BANCAROTTA FRAUDOLENTA ❖

“L'elemento materiale del reato di cui all'art. 216, primo comma, n. 2 L. Fall. richiede una condotta positiva di frode (sottrazione, distruzione, falsificazione) e non può consistere in una mera condotta omissiva (cfr. Cass. Pen. Sez. V sent. n. 4500 del 29.04.1982), a meno che non risulti che scopo dell'omissione sia stato proprio quello di recare pregiudizio ai creditori.”

TRIBUNALE DI BERGAMO - SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO, IN COMPOSIZIONE COLLEGALE. SENTENZA DEL 2.10.2001. GIUDICE ESTENSORE, DOTT. DONATELLA NAVA.

❖ CHIAMATA DI CORREO ❖

“Occorre valutare, ancor prima di verificare la sussistenza di validi riscontri, la credibilità del dichiarante in relazione a dati e circostanze attinenti alla sua persona, nonché l'attendibilità intrinseca della chiamata di correo. Eventuali dubbi sulla credibilità o sull'attendibilità delle dichiarazioni del dichiarante, inficiano di per sé la prova così rendendo ultroneo ogni accertamento in merito alla esistenza di riscontri esterni (cfr. Cass. 18.01 - 20.04.2000 n. 4888).

TRIBUNALE DI BERGAMO - SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO, IN COMPOSIZIONE COLLEGALE. SENTENZA DEL 10.10.2001. GIUDICE ESTENSORE, DOTT. PATRIZIA INGRASCI'.

❖ RAPINA ❖

“Qualora l'azione aggressiva dell'autore venga posta in essere allorchè l'impossessamento sia ancora in corso e sia in pieno svolgimento la immediata reazione difensiva privata - e, secondo i Giudici di legittimità, anche a cura di soggetti diversi dal detentore del bene sottratto, ma costituenti ostacolo al mantenimento della res furtiva oppure pericolo alla impunità - è ravvisabile la rapina impropria di cui all'art. 628 cpv del codice penale (cfr. tra le molte Cass. Sez. II, 85/171042; Cass. Sez. II, 83/158073).”

TRIBUNALE DI BERGAMO - SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO, IN COMPOSIZIONE COLLEGALE. SENTENZA DEL 17.10.2001. PRESIDENTE ESTENSORE, DOTT. VITTORIO MASIA.

LETTERE A



ANCORA SUL PROCESSO "SME"

Caro direttore,
alla pagina dell'ultimo numero del nostro periodico, leggo una lettera, a firma dell'avvocato Carlo Rota Bulò, che mi ha profondamente sorpreso.

Il collega, rifacendosi al processo penale cosiddetto "SME" in corso davanti al Tribunale di Milano, ancora in primo grado, offende pesantemente gli avvocati della difesa degli imputati, accusandoli di ledere la dignità della persona e della professione forense, e di essere "servi del denaro del loro cliente anziché della legge".

Lei, in una breve nota in calce, lunghi dal dissociarsi, accenna a perplessità che verrebbero suscitate "dall'atteggiamento di alcuni colleghi", e quindi condivide nella sostanza l'intervento del lettore, che giudica "forte".

Mi consenta di elevare, pur non essendo minimamente coinvolto, una ferma protesta per ragioni di principio.

Tale protesta riguarda sia l'avvocato Rota Bulò che lei.

Rota Bulò sembra dimenticare che in Italia esiste ancora una presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, e che il dovere assoluto dell'avvocato è quello di difendere le ragioni del suo cliente, che potrebbe essere stato accusato ingiustamente (non sarebbe la prima volta, come tutti sappiamo benissimo). E lui, invece, esprime con disinvoltura giudizi di colpevolezza e scorrettezza estremamente gravi - che penso daranno luogo, se gli interessati ne verranno a conoscenza, ad una querela per diffamazione aggravata - mentre è ancora aperto il dibattito di primo grado!

Gli chiedo cortesemente: conosce almeno gli atti processuali di questo processo SME, e degli altri due collegati, IMISIR e "Lodo Mondadori"? O le sue notizie, come sembra dall'asprezza e dalla violenza delle sue opinioni, sono state ricavate solo dalla lettura di giornali come "Micromega", "Repubblica", "Unità", "Manifesto", "Liberazione" e via dicendo?

Noto che nella lettera si parla di deontologia e poco ci manca che venga invocato l'intervento degli Organi Professionali. Ma il collega si rende conto che uno dei principali doveri di deontologia consiste proprio nel non permettersi di giudicare l'operato di altri avvocati impegnati nell'espletamento del loro lavoro?

Quanto a Lei Direttore, si è assunto una doppia responsabilità: quella di pubblicare la lettera, a rischio di querela, senza un preventivo controllo, e quella di commentarla in modo positivo.

Ripeto, non ho alcun interesse personale nella questione, anche se la mia opinione sui tre processi è decisamente diversa da quella di Rota Bulò (e credo sia ancora legittimo dissentire, in questa atmosfera da girotondi). Però vedo, in questo sbilanciamento della nostra ottima rivista, un errore e un sintomo allarmante.

Cordiali saluti.

AVV. FRANCO MALNATI

Caro Ermanno,

spiace dover polemizzare con un bravo collega, ma la lettera di Carlo Rota Bulò, pubblicata sul numero scorso, mi ha causato un piccolo "sturbo". E due reminiscenze: l'avvocato che difendeva il criminale Ceausescu, oscenamente accusandolo davanti ai giudici, e (devo la citazione a un giovane collega) De Marsico, che affermava di essere felice quando vinceva una causa, ma considerava un trionfo quando otteneva un rinvio.

Vorrei ricordare al giovane collega che l'avvocato non difende il delitto, ma la persona. "E' inaccettabile l'insinuazione o l'accusa di complicità o connivenza, sol perché il difensore si è adoperato con ogni mezzo lecito per sottrarre il proprio difeso alle conseguenze negative di provvedimenti a suo carico..." (v. Danovi su Rassegna Forense n. 4/2001).

Da ultimo, una piccola svista: anche l'Ordine di Bergamo potrebbe esercitare "il compito istituzionale di vigilanza" sui colleghi di altri fori, che ritenesse incolpabili per comportamenti deontologicamente rilevanti. E non è detto che, date le interviste che appaiono sui giornali e il clima di riscossa nei confronti di un elettorato sordo alle "magnifiche sorti e progressive", non si verifichi anche un'ipotesi come questa. In fin dei conti Rota Bulò non sostiene di sentirsi offeso nella sua dignità ed onestà morale? Se l'offesa fosse effettiva, tutta la classe dovrebbe sentirsi offesa, tutti gli avvocati di Bergamo dovrebbero reagire, almeno quelli di pari "dignità e onestà morale" di Carlo Rota Bulò.

Ti ringrazio della pubblicazione e ti saluto cordialmente.

CARLO DOLCI

Come avevo detto, l'intervento di Rota Bulò era forte e, conseguentemente, ha suscitato reazioni.

Ringrazio innanzitutto Franco Malnati per i complimenti - e per quel gradito "nostro" - al giornale e al contempo lo tranquillizzo: Diritto e Rovescio si occupa esclusivamente di politica forense e non di altro.

Ciò detto, rilevo un vizio logico nelle critiche mosse alla mia risposta a Rota Bulò. Infatti prima ho giudicato forte il suo intervento e poi ho espresso perplessità in ordine all'atteggiamento dei colleghi. Non il contrario.

Ritengo peraltro impietoso l'attacco a Rota Bulò, il quale, ed è ciò che io ho colto nel suo pensiero, non ha fatto altro che stigmatizzare il comportamento di alcuni colleghi sotto il profilo deontologico.

E, a mio modesto parere, a ragione. L'avvocato che, nell'esercizio dell'attività difensiva, fa valere cariche pubbliche o, peggio ancora, istituzionali, deve essere senz'altro perseguito disciplinarmente.

Quindi, per quanto mi riguarda, nessuna valutazione né sull'operato dei giudici, né sulle difese (tecniche).

Credo, così, di aver risposto anche a Carlo Dolci, che pure ringrazio.

Dimenticavo. Nemmeno io ho alcun interesse personale nella questione e, per il vero, nessuna opinione, non conoscendo le carte dei processi.

Tutti i protesti e le aste immobiliari della provincia di Bergamo

il

Bollettino

dei Protesti e delle Aste Immobiliari
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

ELENCO UFFICIALE DEI
PROTESTI CAMBIARI
DELLA CAMERA DI
COMMERCIO DI BERGAMO

11 Aprile 2002

N.7

2002
anno duemiladue

Sped. in A.P. - art. 2 comma 20/b - Legge 662/96 - Filiale di Bergamo • € 2,00 (L.3.873)

**CAMPAGNA
ABBONAMENTI 2002**

**per informazioni:
035.4120304**

è un'iniziativa



Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura Bergamo

La Rassegna